

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4022

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SALVATORE, LABRIOLA, MARTELLI, SPINI, QUERCI,
SUSI, SANTI, CUSUMANO**

Presentata il 24 marzo 1983

Interventi per la ricostruzione della frazione di Pergola per lo sviluppo economico del comune di Marsico Nuovo e provvidenze per la popolazione

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il movimento franoso che ha colpito, nel febbraio 1983, la frazione Pergola del comune di Marsico Nuovo (Potenza) interessa una vasta zona posta a nord del centro abitato, della estensione di circa 500 ettari, ricadente nel bacino di formazione del torrente Melandro, affluente di destra del fiume Sele.

Trattasi di una zona con terreno di natura argillosa, a quota variabile da metri 1221 a 830, caratterizzata da un buon insediamento umano (circa 56 famiglie coloniche), servite di acquedotto, fognature e strade.

A seguito del movimento franoso, tutta la zona è stata evacuata e le famiglie nonché il patrimonio zootecnico hanno trovato ricovero di fortuna nelle immediate vicinanze, presso aziende di parenti.

Il fenomeno franoso, tuttora in atto, può però rappresentare una seria insidia per l'intera frazione, se non vengono eseguiti con la dovuta tempestività, gli interventi atti ad eliminare, anche se in parte, le cause che lo hanno determinato; inoltre è necessario recuperare ai fini agricoli l'intero territorio, per evidenti ragioni di ordine economico e sociale.

Onde far fronte alla necessità di una pronta ricostruzione della frazione Pergola e allo sviluppo economico del comune di Marsico Nuovo, gravemente compromesso dall'evento franoso suddetto, è stato predisposto il presente provvedimento legislativo.

Le disposizioni del presente provvedimento rispondono, infatti, all'esigenza di garantire con immediatezza l'acquisizione

dei mezzi necessari per far fronte, con razionale celerità, all'opera di ricostruzione delle zone interessate dal movimento franoso.

In particolare all'articolo 1 si assegna alla regione Basilicata un contributo speciale di lire 18 miliardi per far fronte agli interventi necessari.

Con l'articolo 2 si ripartisce la massima somma, assegnando lire un miliardo per la realizzazione di un nuovo acquedotto, lire 10 miliardi per la ricostruzione, in zona non interessata dal movimento franoso, delle case coloniche ed annessi agri-

coli nonché per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione delle aree da destinare al reinsediamento, lire 5 miliardi per la sistemazione idraulico-agraria della zona ed infine 2 miliardi per la sistemazione dei principali corsi d'acqua.

Con l'articolo 3 si determinano le modalità e le procedure per l'erogazione dei contributi secondo i criteri della legge 14 maggio 1981, n. 219.

L'articolo 4, infine, prevede la copertura finanziaria della proposta di legge che si presenta.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Per provvedere agli interventi resi necessari dal movimento franoso verificatosi nel febbraio 1983 nella frazione Pergola del comune di Marsico Nuovo è assegnato alla regione Basilicata un contributo speciale di lire 18 miliardi.

ART. 2.

Il contributo di cui all'articolo precedente è destinato:

a) per lire un miliardo per la realizzazione di un nuovo acquedotto al fine di sopperire alle deficienze di alimentazione idrica conseguente alla distruzione delle opere di presa e del vecchio acquedotto;

b) per lire 10 miliardi, per la ricostruzione in zone vicine ma comunque salde, delle case coloniche con i relativi annessi agricoli nonché per le opere di urbanizzazione delle aree da destinarsi al reinsediamento;

c) per lire 5 miliardi per il ripristino sotto il profilo idrogeologico della zona colpita dall'evento franoso con la realizzazione delle necessarie opere di consolidamento;

d) per lire 2 miliardi per la sistemazione, con opere idrauliche del tipo elastico, dei principali corsi d'acqua che attraversano la zona.

ART. 3.

La regione determina le modalità e le procedure per l'erogazione dei contributi sulla base dei principi previsti allo stesso fine dalla legge 14 maggio 1981, n. 219.

ART. 4.

All'onere di lire 18 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge, nell'anno finanziario 1983, si provvede mediante riduzione della corrispondente cifra sul capitolo 6856 del bilancio per l'esercizio finanziario 1983.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.